

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1972 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato.
- (2) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1139, per ciascuna regione ultraperiferica lo Stato membro interessato dovrebbe descrivere la metodologia per il calcolo dell'indennizzo dei costi aggiuntivi nel piano d'azione di cui a detto articolo.
- (3) A norma dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.
- (4) Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate e per evitare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'uso di criteri comuni dovrebbe far sì che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi aggiuntivi.

⁽¹⁾ GUL 247 del 13.7.2021, pag. 1.

